

	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l. siglato in originale dalla Sig.ra Marisa GROSSI
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui	
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento	
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
	c) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da	
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con	
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti	
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	d) con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
	aggiudicato definitivamente il lotto 17 al Fornitore per un prezzo totale	
	complessivo offerto pari a Euro 70.675,00 oltre I.V.A.;	
	e) il Fornitore aggiudicatario del lotto 17 ha presentato la documentazione	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di	
	Euro 3.533,75 fideiussione n. 612/7118501, rilasciata da BANCA DEI	
	Pagina 2 di 27	

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui al:

- **Lotto 17:**

Voce a - MEDICAZIONI IN SCHIUME DI POLIURETANO

"SOTTILI" A BASSA ASSORBENZA IN PLACCA MINIMO 80

MASSIMO 110 CMQ

Voce b - MEDICAZIONI IN SCHIUME DI POLIURETANO

"SOTTILI" A BASSA ASSORBENZA IN PLACCA MINIMO 200 CMQ

per un importo massimo pari a **Euro 70.675,00.**

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire il prodotto di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell’importo massimo previsto.

3. L’importo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell’importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell’Amministrazione Contraente.

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei

MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l.

siglato in originale dalla Sig.ra Marisa

GROSSI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

	prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi			
	della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché della prestazione			
	dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.			
	5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle		MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l. siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo,			
	fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione ai sensi del			
	R.D. 2440/1923.			
	6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle			
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I			
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il			
	Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e			
	dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al			
	Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.			
	7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le			
	Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli			
	Ordinativi di Fornitura.			
	8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le		S.C.R. PIEMONTE S.p.A.	
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.			
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà			
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante			
	esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi			
	di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la			
	presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.			

ART. 3 - DURATA

1.La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito (di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi per tutta la durata della Convenzione.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati: (i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax, tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica.

MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l.

siglato in originale dalla Sig.ra Marisa

GROSSI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

	2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.	
	ART. 5 – VERIFICHE	
	ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
	corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	
	dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
	ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO	
	Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite	
	terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura,	
	verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche	
	quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato	
	Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità	
	descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	
	altre parti della Convenzione a:	
	a) rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e	
	controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A.;	
	b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli	
	atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;	
	Pagina 7 di 27	

MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l.

siglato in originale dalla Sig.ra Marisa

GROSSI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

	c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,			
	impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro			
	realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;			
	d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in		MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l. siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	
	corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di			
	Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle			
	autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in			
	commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio			
	onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di			
	prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;		GROSSI	
	e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa			
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi			
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle			
	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto			
	previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;			
	f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura		S.C.R. PIEMONTE S.p.A.	
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della			
	presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare			
	l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo			
	che recepisca le opportune correzioni;			
	g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei			
	servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno			
	fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto			
	indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e			
	nell'Ordinativo di Fornitura.			

	h) eseguire ogni Ordinativo di Fornitura di importo non inferiore ad Euro				
	100,00 IVA esclusa; resta salva la facoltà del Fornitore di dare in ogni				
	caso seguito a ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto				
	importo;		MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l. siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	GROSSI	
	i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la				
	concorrenza dell'importo massimo della Fornitura, informando				
	tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;				
	j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura				
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli				
	Ordinativi di fornitura;				
	k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del				
	Capitolato Tecnico;				
	l) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per				
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e				
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione				
	delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la				
	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;				
	m) manlevare e tenere indenne S.C.R.- Piemonte S.p.A. nonché le		S.C.R. PIEMONTE S.p.A.		
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle				
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti				
	dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in				
	relazione a diritti di privativa vantati da terzi.				

ART. 7 – CAMPIONATURA

1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici di S.C.R. Piemonte S.p.A. per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. S.C.R. Piemonte e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.

ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

– Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto proposto (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l.

siglato in originale dalla Sig.ra Marisa

GROSSI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

LOTTO 17

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
Voce a - MEPILEX		
LITE - med assorbente	€ 1,2500	
Cod. 284100		46052948D3
Voce b - MEPILEX		
LITE - med assorbente	€ 2,3000	
Cod. 284300		

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

– Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

– Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

– Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di

MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l.

siglato in originale dalla Sig.ra Marisa

GROSSI**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

	Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche	
	o Poste Italiane S.p.A..	
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
	<ul style="list-style-type: none"> - presso ING BANK N.V. IBAN IT87Z0347501601000051544560, 	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Alessandro TOZZO CF: TZZLSN65P17A371X; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Marisa GROSSI CF: GRSMRS63E55H174U; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Simone SOTGIU CF: STGSMN74E30A2900. 	
	- Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del	
	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
	quanto richiesto dagli Enti.	
	- Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	
	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di	
	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
	- Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	- Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
	<p style="text-align: right;">Pagina 12 di 27</p>	

MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l.

siglato in originale dalla Sig.ra Marisa

GROSSI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 10 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del Capitolato Tecnico.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale si cui paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.

MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l.

siglato in originale dalla Sig.ra Marisa

GROSSI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

	4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3	
	Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e	
	comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7	
	Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di	
	consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni	
	indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere	
	alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno	
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
	S.C.R. – Piemonte S.p.A..	
	In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	
	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..	
	Pagina 14 di 27	

MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l.

siglato in originale dalla Sig.ra Marisa

GROSSI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

	<p>In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.</p>				
	<p>Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l’inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all’art.</p>		<p style="text-align: center;">MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l. siglato in originale dalla Sig.ra Marisa GROSSI</p>		
	<p>10 comma 2 a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.</p>				
	<p>3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore</p>				
	<p>ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o</p>				
	<p>procedimento giudiziario.</p>				
	<p>4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all’art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al</p>				
	<p>10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto</p>				
	<p>delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.</p>				
	<p>5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all’art. 10 comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per</p>			<p style="text-align: center;">S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</p>	
	<p>cento) del valore massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R.-</p>				
	<p>Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.</p>				
		<p style="text-align: right;">Pagina 15 di 27</p>			

	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei			
	termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore			
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che			
	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.			
	ART. 12 - GARANZIE			
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha			
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla			
	legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo			
	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113			
	del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.			
	2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione			
	del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,			
	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro			
	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta			
	cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia			
	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai			
	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e			
	dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.			
	3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal			
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;			
	pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10,			
	ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli			
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.			
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di			
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle			
			Pagina 16 di 27	

MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l.

siglato in originale dalla Sig.ra Marisa

GROSSI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

	8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,	
	manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità	
	per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle	
	prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche	
	se eseguite da parte di terzi soggetti.	
	ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- cessione di tutto o parte del Contratto;	
	- subappalto non autorizzato;	
	- ingiustificata sospensione della fornitura;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non	
	ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo	
	accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e	
	Pagina 18 di 27	

MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l.

siglato in originale dalla Sig.ra Marisa

GROSSI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D’AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. Il Sig. Paolo MARENCHINO Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente

MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l.

siglato in originale dalla Sig.ra Marisa

GROSSI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

	2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le			
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni			
	ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed			
	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri		MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l. siglato in originale dalla Sig.ra Marisa	
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in			
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,			
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure			
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione			
	della fornitura.			
	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura			
	senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.			
	(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).			
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato			
	disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28			
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di			
	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle			
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al			
	momento della pubblicazione della presente procedura.			
	Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da		S.C.R. PIEMONTE S.p.A.	
	interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di			
	sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d.			
	D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte			
	integrante dello stesso.			
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,			
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi			

dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l.

siglato in originale dalla Sig.ra Marisa

GROSSI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

	<p>4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.</p>		<p>MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l. siglato in originale dalla Sig.ra Marisa GROSSI</p>		
	<p>5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.</p>				
	<p>6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.</p>				
	<p>7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Gestione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.</p>				
	<p>8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").</p>			<p>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</p>	
	<p>ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE</p>				
	<p>L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.</p>				
				<p>Pagina 25 di 27</p>	

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun

MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l.

siglato in originale dalla Sig.ra Marisa

GROSSI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 – Penali; art. 13 – Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali e diritti d’autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 20 – Trattamento dei dati; art. 21 – Disciplina applicabile; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese contrattuali; art. 24 – Clausola finale.

Torino, lì 13/02/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.a.

IL FORNITORE

Firmato in originale dal Dott. Leo

Firmato in originale dalla Sig.ra

MASSARI

Marisa GROSSI